



Decreto 27 maggio 1992 n.37 (Pubblicato il 29 maggio 1992)

Norme che regolamentano il sistema di adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera del Congresso di Stato del 25 maggio 1992;

Considerata l'urgenza di dare applicazione alle intese raggiunte sul nuovo sistema di adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Campo di applicazione

Le retribuzioni dei lavoratori subordinati di ogni settore e branca di attività e le pensioni erogate dall'I.S.S. e dallo Stato vengono adeguate sulla base delle modalità di cui agli articoli che seguono.

Art.2

Modalità di adeguamento

Nel mese di gennaio di ogni anno le Organizzazioni Sindacali, la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni di categoria che abbiano sottoscritto l'Accordo per il nuovo sistema di adeguamento delle retribuzioni, concordano l'eventuale adeguamento delle retribuzioni per l'anno in corso prendendo atto del tasso di variazione percentuale del costo medio annuale della vita dell'anno precedente mutuandolo dall'apposito indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che per lo Stato sarà ufficialmente fornito dal Centro Elaborazione Dati e Statistica.

Le decorrenze e la misura dell'adeguamento retributivo previsto dall'accordo vengono stabilite per ogni anno nel modo seguente:

- dal 1 gennaio 30%

- dal 1 maggio 20%

- dal 1 novembre 20%.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo sarà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto agli adeguamenti retributivi così erogati calcolando la differenza fra l'aumento percentuale definitivo del costo medio annuale della vita accertato come sopra per l'anno precedente e quanto già corrisposto in applicazione dell'accordo.

Gli adeguamenti retributivi saranno calcolati anno per anno sulla retribuzione base contrattuale e quote di adeguamento al 31 dicembre dell'anno precedente ivi compreso il conguaglio anche se decorrente dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Non si tiene conto, ai fini del calcolo, di trattamenti ad personam, di scatti di anzianità, di indennità di qualsiasi tipo.

Per il 1992, il tasso di inflazione considerato, su cui calcolare le quote di gennaio, maggio e novembre, è quello rilevato nell'anno 1991 e cioè del 6,4%.

Il testo dell'accordo di cui al 1 comma sarà trasmesso a cura della Direzione dell'Ufficio del Lavoro alle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali, agli uffici contabili dello Stato, degli Enti e delle Aziende Pubbliche nonchè ai singoli imprenditori.

Art.3

Settori non coperti contrattualmente

Per i lavoratori dei settori non dotati di una copertura contrattuale e per le indennità economiche erogate direttamente dall'I.S.S. gli adeguamenti da applicarsi per ogni qualifica saranno quelli calcolati per settori affini e comunque non potranno essere inferiori agli adeguamenti calcolati per il salario minimo territoriale di cui agli accordi sindacali interconfederali aventi efficacia "erga omnes" a norma della Legge n.17 del 1961. Tali valori verranno pubblicati come allegato all'accordo diffuso dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro di cui all'art.2 che precede.

Art.4

Adeguamento delle pensioni

Le pensioni che secondo quanto previsto dall'art.4 del Decreto n.57 del 30 aprile 1986 erano adeguate semestralmente con il congegno di scala mobile con decorrenza 1 maggio 1992 saranno adeguate con le seguenti modalità:

- dal 1 maggio e dal 1 novembre di ogni anno saranno rivalutate di una quota rispettivamente del 40% e del 30% dell'inflazione considerata in base ai criteri di cui all'art.2. Il calcolo sarà effettuato sull'importo del trattamento minimo in vigore al 1 gennaio dell'anno in corso;

- dal 1 gennaio di ogni anno, con decorrenza dall'anno 1993, sarà effettuato il conguaglio fra quanto corrisposto a titolo di adeguamento con le quote di maggio e novembre e l'inflazione media annua verificata, come previsto dall'art.2, da calcolarsi sull'intero importo della pensione corrisposta al 1 gennaio dell'anno precedente.

Restano in vigore le modalità di adeguamento delle pensioni precedentemente non legate al congegno di scala mobile.

Art.5

Norme transitorie

Per il settore pubblico allargato gli aumenti contrattuali corrisposti a norma della Legge 10 dicembre 1991 n.151 sono considerati sostitutivi della quota del 30% prevista per il mese di gennaio 1992.

Art.6

Norme finali

Fatto salvo quanto maturato al 31 dicembre 1991, con l'entrata in vigore del presente decreto ogni richiamo alla scala mobile contenuto in leggi, decreti, regolamenti, accordi, altre norme o disposizioni cogenti deve intendersi riferito al nuovo sistema di adeguamento delle retribuzioni, salvo che per inerzia delle parti, non sia di fatto rimasto vigente, per specifici settori contrattuali, il vecchio sistema.

In questo ultimo caso la comunicazione della Direzione dell'Ufficio del Lavoro di cui all'art.2, deve contenere la pubblicazione dell'indice sindacale del costo della vita.

E' abrogata ogni altra norma in contrasto con il presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 maggio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari